

Roma, 16 GIU. 2009

Prot. n. 3485 /PS/odl

Area Diritto d'Impresa e Finanza

Ai:
Conservatori degli uffici del
registro delle imprese delle
CCIAA
Loro sedi

Al:
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato, la concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
Roma

A:
Infocamere scpa
Roma

Al:
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti
Roma

Oggetto: cessione di quote di srl

L'articolo 36, comma 1 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, consente agli intermediari abilitati di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale.

In virtù dell'articolo 16, comma 10 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, gli intermediari abilitati e cioè gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono ora chiedere la registrazione fiscale, per via telematica di tali atti e possono disporre il pagamento telematico delle relative imposte auto liquidate; con evidente semplificazione della procedura.

Il direttore dell' Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento del 1 aprile 2009 protocollo n. 42914/2009 ha definito le modalità ed i termini per l'effettuazione per via telematica degli adempimenti di natura tributaria, connessi con gli atti di trasferimento di quote di s.r.l. sottoscritti con firma digitale.

Il decreto dirigenziale sopra richiamato prevede che dopo una fase di sperimentazione da svolgere nel mese di maggio 2009 le disposizioni entrino in vigore dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e cioè dal 1 giugno 2009.

Tuttavia, la fase di sperimentazione è stata avviata solo nel corso dell'ultima settimana dallo scorso mese di maggio e, quindi, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato convenuto il prolungamento della fase transitoria fino al 15 luglio 2009, in modo da verificare la correttezza dell'intera procedura informatica.

Nel corso dell'ulteriore periodo transitorio i professionisti abilitati presenteranno agli uffici del registro delle imprese l'atto originale del trasferimento della quota di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente dalle parti, con apposta la marca temporale, come in precedenza, allegando inoltre la ricevuta di registrazione rilasciata dal sistema "Entratel" (file in formato txt) al quale i professionisti dovranno apporre la loro firma digitale; ovvero potranno inserire nel quadro note del modello di domanda l'autocertificazione nella quale dichiareranno l'avvenuta registrazione fiscale dell'atto informatico allegato.

A partire dal 15 luglio 2009, ultimate le verifiche da parte dell'Amministrazione tributaria in collaborazione con il sistema informativo delle camere di commercio, i professionisti abilitati potranno presentare agli uffici del registro delle imprese un unico file in formato "rel p7 m" il quale conterrà l'atto di cessione formato digitalmente dalle parti, il modulo di domanda del deposito e la ricevuta dell'avvenuta registrazione al competente ufficio delle Entrate.

Quest'ultima modalità consentirà, evidentemente, una gestione più semplice dell'atto informatico da parte degli interessati ed una verifica immediata della correttezza dell'intera procedura da parte degli uffici camerali.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

